



PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGORDO

- Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Tale lista deve comprendere un numero di candidati:

non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune;

non inferiore ai tre quarti, OVVERO PER Agordo: MINIMO 9 – MASSIMO 12

- Nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi:

La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI :

nelle liste dei candidati devono essere necessariamente **presenti candidati di entrambi i sessi**;

l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto **con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri**;

si devono, quindi, ritenere VIETATE, E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.

- Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Con la lista devono essere presentati anche:

il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;

il programma amministrativo.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del mandato alla carica di sindaco di cui ai precedenti periodi ed è, pertanto, candidabile alla carica di sindaco anche colui che abbia già ricoperto tale carica nel medesimo comune per mandati consecutivi che precedono le elezioni.

- Numero dei presentatori della lista dei candidati

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori del comune, **che per Agordo è: MINIMO 30 MASSIMO 60**

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

→Articoli 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570/ 1960

In caso di violazione, è sottoposto a un'ammenda da 200 a 1.000 euro.

- Sottoscrizioni della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:

il contrassegno della lista,

il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,

il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

→Articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma, del testo unico n. 570/ 1960



LA FIRMA DI OGNI SOTTOSCRITTORE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53/1990

- La facoltà di indicazione dei delegati è prevista ANCHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.

Articolo 30, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960

Articolo 16, comma 3, della legge n. 53/1990

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

- Programma amministrativo

Il programma amministrativo:

deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco;

deve essere affisso all'albo pretorio del comune.

→Articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000

- Certificati in cui si attesta che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

→Articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

→Articolo 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;

con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→Articolo 38-bis, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

IN SINTESI LA COSA PIU' SEMPLICE E CHIEDERE I CERTIFICATI CARTACEI DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO ELETTORALE



- Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale.

Articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico n. 570/1960

Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.

Articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 235/2012

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità:

deve essere firmata dal candidato;

deve essere autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'articolo 14 della legge n. 53/1990

- Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Presentazione del contrassegno di lista su supporto digitale oppure in formato cartaceo

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata. Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

Articolo 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021

Articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021

Divieto di depositare contrassegni che riproducono:

immagini o soggetti di natura religiosa;

simboli del Comune;

denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione

- Modalità di deposito del contrassegno di lista

Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 e successive modificazioni.

Articolo 27, secondo comma, terzo periodo del testo unico n. 570/1960

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i

COMUNE di AGORDO
COMUN de AGORT
Provincia di Belluno



contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

- Presentazione delle candidature

La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del comune per il quale vengono proposte le candidature

- Termine iniziale e termine finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

Articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/ 1960

Per assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta:

nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20, ovvero VENERDI' 10 MAGGIO,
nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12, ovvero SABATO 11 MAGGIO 2024.

Ulteriori dettagli sono reperibili sulla Pubblicazione “pub-01-amministrative-ed.2024” che trovate di seguito.

L'Ufficio Elettorale del Comune di Agordo